



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Verbale di esecuzione **sequestro preventivo della pagina web** :
http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page_id=1552 nei
confronti di **ZANDI Carla**, nata a Molinella (BO) il 19.05.1974, ivi
residente in Piazza Anselmo Martone n. 21, cittadinanza italiana,
identificata a mezzo di carta d'identità elettronica n.CA65491AP
rilasciata il 13.01.2018. Tel. 320/9566520--//

Il giorno **21 giugno 2018**, alle ore 15:20 in Molinella (BO) il 19.05.1974, Piazza Anselmo Martone n. 21, presso l'abitazione di **ZANDI Carla**, i sottoscritti Ufficiali di P.G., D.T.P. della Polizia di Stato Giuseppe Di Francesco, Sov. Capo della Polizia di Stato Maurizio Tonello, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, danno atto di aver notificato a ZANDI Carla alle ore 15:00 odierne il decreto di sequestro preventivo nr. 6929/18 R.G. GIP, emesso in data 06/06/2018 dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna, Dr. Domenico Panza, nell'ambito del Procedimento Penale nr. P.P. 6704/18 mod. 21, e che in esecuzione al predetto atto ed alla costante presenza della stessa, hanno proceduto al sequestro preventivo della pagina web in uso e nella disponibilità dell'indagata, raggiungibile all'indirizzo internet: --//

http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page_id=1552

apponendo una nuova pagina web contenente i riferimenti del predetto atto.---//
Prima di procedere alle operazioni di cui sopra, l'indagato è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un legale ovvero da persona di fiducia purché prontamente reperibile ed idonea, ex art. 120 c.p.p., e lo stesso dichiarava di non avvalersi di tale facoltà. ---//

Giova precisare che la pagina web oggetto di sequestro risulta essere pubblicata su una piattaforma software di *personal publishing e content management system* (CMS) denominata *WordPress*, accessibile attraverso i servizi presenti sul portale www.altervista.org. ---//

Tale piattaforma consente la creazione e distribuzione di pagine web formate da contenuti testuali o multimediali di tipo dinamico e facilmente gestibili attraverso un pannello di amministrazione. --//

Per quanto sopra, le operazioni tecniche, propedeutiche all'attività di sequestro, sono iniziate alle ore 15:15, utilizzando le seguenti modalità: --//

ZANDI Carla effettuava, alla costante presenza dei verbalizzanti, l'accesso al sito www.sognandoamanda.altervista.org, quindi i verbalizzanti evidenziavano la pagina web di cui al provvedimento e la ponevano in modalità "bozza" ovvero i contenuti non risultavano più visibili sulla rete internet. Al fine di non alterare e/o disperdere il contenuto della pagina di cui sopra si provvedeva a duplicare e salvarne i contenuti



all'indirizzo http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page_id=9119 senza però pubblicare tale risorsa. Quindi si provvedeva a modificare la pagina di cui al procedimento (http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page_id=1552) inserendo i riferimenti del sequestro preventivo per poi pubblicarla sulla rete internet. ---//

Si rappresenta altresì che la pagina web oggetto di sequestro, denominata **“Segnalazione di una controversia con un avvocato del gratuito patrocinio”**, resa privata, viene con il presente atto, formalmente consegnata in giudiziale custodia all'indagata, significando che la Sig.ra ZANDI preventivamente è stata avvertita *dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [art. 349 c.p.]. E che quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.* ---//

Le operazioni di cui al presente verbale terminavano alle ore 15:50 del 21/06/2018 contestualmente alla redazione del presente verbale, che è composto di n° 2 pagine con nr. 1 allegato e viene riletto confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dell'indagata. Copia del presente verbale, sottoscritta, viene consegnata a ZANDI Carla. -----//

L'indagata

Carla Zandi



I verbalizzanti

S.O.
DEL. *[Signature]*

SÖVRINTENDENTE CAPO
della Polizia di Stato
Maurizio TONALDI

PAGINA WEB SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO



Pagina web sottoposta a sequestro preventivo

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Emilia Romagna –
Bologna

Proc. Penale nr. 6704/18 R.G.N.R. Mod.21 – nr.
6929/18 R.G. G.I.P.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna

SOGNANDOAMANDA

HOME

AUTOBIOGRAFIA

MASSAGGIO A PIUMA E
DIGITAPRESSIONE

C'ERA UNA VOLTA AMANDA

GALLERIA FOTOGRAFICA

es


[Handwritten signature]

Esso 14 di tempo
per l'esecuzione, con favore di notolelele, qui
elle Portale
Bo, 8/6/18

N° 6704/18 R.G.N.R. Mod. 21
N° 6929/18 R.G. GIP



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari



Decreto di sequestro preventivo
- art. 321 c.p.p. -

Il G.I.P.

- letti gli atti del sopra indicato procedimento nei confronti di:

➤ ZANDI Carla

in atti generalizzata, persona sottoposta alle indagini per il seguente reato:

reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., perché offendeva RAGNI Maria Alfonsa pubblicando sul proprio blog "sognandoamanda" l'esposto sporto all'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 10.10.2016 contenente espressioni lesive della reputazione di RAGNI quali che l'Avv. RAGNI l'aveva invitata a "redigere una denuncia per il TSO" subito, le aveva fatto credere che si sarebbe attivata "per procurare gli atti del TSO allo scopo di apporvi reclamo in un secondo appello", di avere poi scoperto quando i termini erano scaduti "per sempre" che non aveva alcuna intenzione di assisterla, di averla rimproverata per la sua "ignoranza" con un tentativo di terrorismo su altri TSO a pioggia che avrebbe potuto ricevere".

In luogo imprecisato, in epoca antecedente e prossima al 18/09/17

- esaminata la richiesta presentata dal P.M. in data 29/05/18 di sequestro preventivo della seguente pagina web:

[http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page id=1552;](http://www.sognandoamanda.altervista.org/?page id=1552)

OSSERVA

1. Sul *fumus commissi delicti*

1. Sussiste, a parere del G.I.P., il *fumus* del reato oggetto di contestazione, da valutare, secondo quanto precisato dalla S.C., in termini non di concreta fondatezza dell'accusa, ma di astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Cass. pen., Sez. Un., 25 marzo 1993, Gifuni).

2. Infatti, con querela sporta in data 13/11/18, l'Avv. Maria Alfonsa RAGNI esponeva che nel maggio 2016 si era presentata presso il suo studio legale Carla ZANDI, lasciando alla sua segretaria una copia fotostatica di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sarebbe dovuto a impugnare l'ultimo TSO cui la stessa era stata sottoposta. La ZANDI, successivamente contattata, si recava presso lo studio dell'Avv. RAGNI in data 19/05/16 e, in modo alquanto confuso e frammentario, descriveva le proprie vicende personali, connotate da incomprensioni in famiglia, fughe da casa, conflitti con i congiunti, diversi TSO e ricoveri per ragioni psichiatriche. Inoltre, accennava a denunce presentate quale vittima di persecuzioni, a "facende mafiose", a locazioni senza contratto, minacce e favoreggiamento della prostituzione e altre vicende legate al proprio difficile vissuto, che, in molti casi, si ricollegavano alla sua attività di escort. La ZANDI manifestava anche apprezzamenti negativi su talune autorità del Comune di Molinella (Comandante della Polizia Municipale, Maresciallo del paese).

POLIZIA DI STATO 

Polizia delle Comunicazioni - Bologna

Prot.: 0006167 del 08/06/2018 Entrata Cod. Amm. m_it

AOO: BOPH10

Data: 08/06/2018 12:12:03

2.1. Sempre secondo quanto riportato in querela, l'Avv. RAGNI in un primo momento aveva ritenuto di non accettare il mandato, non ravvisando elementi per un ricorso avverso l'ultimo TSO ed avendo comunque ridotto sensibilmente la propria attività professionale per ragioni personali. Pertanto, sempre nell'incontro del 19/05/16, aveva restituito alla ZANDI i pochi documenti da lei forniti in precedenza, pur manifestando la disponibilità ad aiutarla a presentare una domanda di accesso agli atti, qualora avesse avuto interesse a ricostruire i reiterati TSO e ricoveri psichiatrici. Le aveva anche prospettato la possibilità di sporgere querela nei confronti di coloro che avevano, a parere della ZANDI illegittimamente, disposto l'ultimo TSO (e, riferiva la RAGNI, Carla ZANDI sporgeva effettivamente querela lo stesso 19/05/16, presso la Stazione CC. di Bologna, Viale Panzacchi, senza peraltro nominare un difensore).

2.2. Inoltre, la RAGNI precisava di aver invitato la ZANDI a richiedere un aiuto economico e gli alimenti al padre, essendo lei disoccupata. Così, in attesa che la ZANDI presentasse istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per avviare una azione a questo ultimo fine, la RAGNI si era comunque premurata di acquisire visura camerale dell'attività economica gestita dal padre della ZANDI, cui inviava anche una raccomandata perché provvedesse al pagamento degli alimenti in favore della figlia disoccupata e in grave disagio.

2.3. Per contro, la ZANDI, come riferito alla RAGNI nel corso dell'incontro del 10/10/16, non aveva presentato alcuna domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna. Nello stesso incontro, l'Avv. RAGNI invitava, quindi, la ZANDI a chiarire quali fossero le sue intenzioni entro un breve termine o, in alternativa, a rivolgersi a un altro avvocato.

2.4. Non avendo ricevuto più notizie, nel dicembre del 2016 la RAGNI aveva archiviato definitivamente la pratica della ZANDI.

2.5. Tuttavia, nonostante l'attività comunque svolta dalla RAGNI nell'interesse della ZANDI, pur in assenza di formale mandato, quest'ultima, sempre in data 10/10/16, inoltrava un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nei confronti della querelante, per segnalare *"un rapporto malversato con un'avvocatessa"*, cui si era *"rivolta dall'elenco per il gratuito patrocinio a causa di un fraintendimento dalla indubbia natura"*. Nell'esposto la ZANDI affermava di aver incontrato la RAGNI per ben cinque volte (l'ultima il 10/10/16), per *"parlare ... su come ottenere altri patrocini del Comune, per ricoprire le diverse attività giurisdizionali..."* che la RAGNI avrebbe dovuto svolgere *"per un ricorso avverso ... un TSO ..."*. La ZANDI riportava, tra l'altro, nell'esposto che la RAGNI le avrebbe *"fatto credere"* che si sarebbe attivata per *"procurare gli atti in merito al TSO allo scopo di opporvi reclamo in un seconda appello"*, senza riuscirci, nonostante fossero passati quattro mesi. Sempre a dire della ZANDI, la stessa aveva scoperto solo *"tardivamente"*, quando i termini per il reclamo erano *"scaduti per sempre"*, che la RAGNI non era *"affatto"* intenzionata ad assisterla *"in un successivo appello"*, spettando poi alla diretta interessata fare richiesta degli atti agli uffici competenti. Nell'esposto la ZANDI evidenziava anche comportamenti inadeguati della RAGNI, che l'aveva rimproverata per la sua *"ignoranza... con un tentativo di terrorismo su altri TSO 'a pioggia' che [la stessa ZANDI] avrebbe potuto ricevere ancora"*. Ed ancora, nel riportare di essersi sentita in una situazione *"kafkiana"*, in cui anche l'assistente della RAGNI, presente al colloquio, l'aveva osservata *"con tutta la severità omertosa di chi fa finta di essere dalla parte della ragione e l'altra (ossia il cliente) da quella del torto"*, la ZANDI concludeva invocando l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Avv. RAGNI *"dal quale mi sono sentita beffata, per non dire, di cui nutro forti sospetti di carruzione, avendola un problema di mafia da lunga data..."*.

2.6. Nonostante il tenore di detto esposto, reputato diffamatorio, la RAGNI non aveva ritenuto di sporgere querela, per mero quieto vivere.

2.7. Tuttavia, in data 18/09/17 aveva scoperto, nel consultare il blog gestito dalla ZANDI denominato *"sognandoamanda.altervista.org"*, che l'esposto in questione era stato ivi integralmente pubblicato.

3. Le successive indagini, compendiate nell'informativa della Polizia Postale di Bologna del 17/04/18, hanno fornito significativa conferma della riferibilità della pubblicazione dell'esposto a Carla ZANDI: infatti, il blog appena indicato, risulta registrato a nome di Anna BONDANELLI, madre della ZANDI, e nella galleria fotografica del blocco compare la foto riferibile alla ZANDI. Sicché, considerato che anche l'esposto pubblicato era

stato presentato dalla ZANDI, non è dato seriamente dubitare della ascrivibilità all'indagata del fatto per cui si procede.

4. Tanto precisato, la condotta appare astrattamente idonea ad integrare gli estremi del delitto di diffamazione, atteso che le affermazioni della ZANDI, il cui esposto, per quanto si rileva dagli atti, è stato archiviato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per manifesta infondatezza, rappresentano l'attività professionale dell'Avv. RAGNI in termini (a) non conformi all'andamento del loro rapporto (sempre dagli atti si evince che la RAGNI prospettò le possibili forme di tutela che la ZANDI avrebbe potuto esperire e la mancata accettazione del mandato) e (b) palesemente esorbitanti dal requisito della verità e della continenza, soprattutto laddove giunge a chiedere al Consiglio dell'Ordine l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti della RAGNI affermando, del tutto apoditticamente, di nutrire nei confronti della RAGNI "forti sospetti di corruzione".

5. Per il resto, è appena il caso di evidenziare che l'utilizzo di internet per la diffusione di dichiarazioni offensive integra l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3 c.p. (del fatto commesso con mezzo di pubblicità: cfr. Cass. 16/10/12, n° 44980 e la giurisprudenza ivi richiamata).

2. Sul *periculum in mora*

1. Sussiste, inoltre, a parere del G.I.P. il pericolo che, permanendo la libera disponibilità della pagina web sopra indicata in capo all'indagata, si aggravino le conseguenze del reato configurato, mediante l'ulteriore protrazione della pubblicazione del post diffamatorio, con conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa, amplificate dalle potenzialità diffusive della rete telematica.

2. Sul punto, va evidenziato che, come ribadito dalla S.C., in tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D. L.vo 9 aprile 2003, n° 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato (Cass. S.U. 29/01/15, n° 31022, che, peraltro, occupandosi anche della tematica della sequestrabilità di siti internet a contenuto informativo, esclude dalle particolari tutele costituzionali in materia di sequestro della stampa, le forme di comunicazione telematica diverse dalle testate giornalistiche *on line*, quale è, per l'appunto, il blog, sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente argomenti ordinati cronologicamente, in cui il blogger pubblica i post, ossia messaggi espressivi di una propria opinione, aprendolo al commento di lettori: cfr. motivazione della citata sentenza).

2.1. Infine, il sequestro preventivo della pagina web di cui trattasi appare anche proporzionato al descritto *periculum in mora*, perché limitato alla sola pagina web contenente il post oggetto della querela, ossia a quanto strettamente necessario ad evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato.

P.Q.M.


visti gli artt. 291, 321 c.p.p., dispone il sequestro preventivo della seguente pagina web:

"http://www.sgnandoamanda.altervista.org/?page_id=1552".

Dispone trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al Pubblico Ministero richiedente per l'esecuzione e la notificazione alla persona sottoposta alle indagini.

Alla Cancelleria per gli adempimenti

Bologna, 06/06/18



Il G.I.P.
dr. Domenico Panza